

VR 2.3.2

Regolamento per l'ammissione di membri

Valido a partire da: 31.03.2025

Contenuto:

B MEMBRI COLLETTIVI	2
1. Membri collettivi ordinari	2
1.1. Istituti di formazione postgraduale accreditati	2
1.1.1 Criteri di ammissione	2
1.1.2 Procedura di ammissione	2
2. Membri collettivi associati	2
2.1 Istituti di formazione continua	2
2.1.1 Criteri di ammissione	2
2.1.2 Procedura di ammissione	2
2.2 Associazioni professionali e di categoria	3
2.2.1 Criteri di ammissione	3
2.2.2 Procedura di ammissione	3
2.3 Istituti di formazione postgraduale in processo di accreditamento	3
2.3.1 Criteri di ammissione	3
2.3.2 Procedura di ammissione	3
3. Ritiro ed estinzione della qualità di membro	3
4. Esclusione	4
5. Entrata in vigore	4

B MEMBRI COLLETTIVI

1. Membri collettivi ordinari

1.1 Istituti di formazione postgraduale accreditati

1.1.1 Criteri di ammissione

Possono diventare membri collettivi ordinari gli istituti di formazione postgraduale i cui corsi di formazione postgraduale sono stati accreditati dalla Confederazione secondo la LPPsi.

1.1.2 Procedura di ammissione

La domanda di ammissione per ottenere lo status di membro collettivo deve essere inoltrata al segretariato ASP insieme all'attestato certificante l'ottenimento dell'accREDITAMENTO.

Per diventare membro collettivo, è necessaria una maggioranza di tre quarti degli aventi diritto di voto dei delegati della Charta svizzera per la psicoterapia (conferenza della Charta), che viene rilevata per iscritto mediante procedura di circolazione degli atti.

In merito all'ammissione definitiva come membro collettivo decide il comitato ASP su richiesta della conferenza della Charta.

2. Membri collettivi associati

Gli istituti che si occupano di psicoterapia e non sono accreditati come istituto postgraduale secondo la LPPsi possono essere ammessi come membri collettivi associati con una maggioranza semplice.

2.1 Istituti di formazione continua

Istituti che offrono formazioni continue quali qualifiche supplementari o speciali.

2.1.1 Criteri di ammissione

Vengono esaminati:

- a) l'elenco dei/delle docenti (docenti di terapia, supervisor, formatori in teoria)
- b) la procedura di graduazione per formatori/trici
- c) la dimostrazione del fondamento scientifico e dell'efficacia del metodo
- d) le direttive etiche e il regolamento procedurale

2.1.2 Procedura di ammissione

La domanda di ammissione per ottenere lo status di membro collettivo associato deve essere inoltrata al segretariato ASP. L'attestato certificante che l'istituto di formazione post graduale non è più accreditato secondo la LPPsi deve essere allegato per iscritto.

In merito all'ammissione definitiva come membro associato decide il comitato ASP su richiesta della conferenza della Charta.

2.2 Associazioni professionali e di categoria

2.2.1 Criteri di ammissione

Vengono esaminati:

- a) gli statuti (condizioni per l'ottenimento dello status di membro)
- b) l'elenco dei/delle docenti (docenti di terapia, supervisor, se si tratta di un'associazione di categoria qualificante alla formazione postgraduale)
- c) la procedura di graduazione per questi/e formatori/trici
- d) le direttive etiche

2.2.2 Procedura di ammissione

La domanda di ammissione per ottenere lo status di membro collettivo in qualità di associazione professionale e di categoria deve essere inoltrata al segretariato ASP.

In merito all'ammissione definitiva come membro associato decide il comitato ASP su richiesta della conferenza della Charta.

2.3 Istituti di formazione postgraduale in processo di accreditamento

Gli istituti i cui corsi di formazione postgraduale si trovano in processo di accreditamento possono candidarsi come membro collettivo associato.

Se il corso di formazione postgraduale di un istituto viene accreditato, lo status di membro collettivo associato viene mutato in ordinario. Se il corso di formazione postgraduale di un istituto non viene accreditato, questo può rimanere membro collettivo associato.

Anche per l'ammissione in qualità di membro collettivo associato, non devono sussistere riserve in merito al fondamento scientifico.

2.3.1 Criteri di ammissione

È necessario fornire l'attestato certificante il processo di accreditamento in corso.

2.3.2 Procedura di ammissione

La domanda di ammissione per ottenere lo status di membro collettivo in qualità di istituto di formazione postgraduale deve essere inoltrata al segretariato ASP.

In merito all'ammissione definitiva come membro associato decide il comitato ASP su richiesta della conferenza della Charta.

3. Ritiro ed estinzione della qualità di membro

Lo status di membro si estingue attraverso la disdetta da parte del membro, con un termine di disdetta di sei mesi per la fine del rispettivo anno civile.

Indipendentemente dal ritiro di un membro, i contributi dei membri sono dovuti fino alla fine dell'anno civile iniziato.

Un istituto di formazione postgraduale che entro un termine di 5 anni non può iniziare alcun corso di studi in psicoterapia perde lo status di istituto di formazione postgraduale. Può però far mutare il proprio status in membro associato, nella misura in cui possa dimostrare lo svolgimento di eventi di formazione continua nel suo metodo. Se anche ciò non fosse il caso, lo status di membro della Charta si estingue. Una riadesione è possibile nel caso di una ripresa di una nuova attività di formazione continua o post-graduale.

Per i membri associati (istituti di formazione continua o associazioni professionali e di categoria) valgono i medesimi termini di disdetta.

Se l'attività di formazione continua viene cessata o se entro 5 anni non è più possibile svolgere corsi di formazione continua qualificanti, lo status di membro si estingue.

4. Esclusione

L'esclusione di un membro avviene su decisione dell'assemblea dei membri con una maggioranza qualificata di tre quarti e per motivi importanti, ovvero una trasgressione importante agli statuti, ai regolamenti, alle decisioni o ai contratti dell'associazione nonché in caso di mancato pagamento dei contributi dei membri.

La decisione relativa all'esclusione di un membro spetta al comitato. L'istanza di ricorso è l'assemblea dei membri.

5. Entrata in vigore

La revisione del presente regolamento, parte B membri collettivi, è stata messa in vigore durante la seduta di comitato del 31 marzo 2025 e sostituisce tutte le versioni precedenti.